



COMUNE DI STINTINO

Tel. 079/523053

Fax 079/523628

C.A.P. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)

Cod. Fisc. 01391300900

REGOLAMENTO

PASSI CARRABILI

Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e Art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione modificato dall'Art.36 del D.P.R. 16/09/1996 n°610

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 31 DEL 28.11.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA ANNA DERUDAS

INDICE

- Art. 1 -** Contenuto del Regolamento
- Art. 2 -** Definizione di Passo Carrabile
- Art. 3 -** Autorizzazione alla costruzione
- Art. 4 –** Ufficio Comunale e competente
- Art. 5 –** Formalità del provvedimento di concessione
- Art. 6 –** Canone ed altri oneri
- Art. 7 –** Riconoscimento del Passo Carrabile
- Art. 8 –** Passo Carrabile a più proprietà
- Art. 9 –** Sanzioni
- Art. 10 –** Disposizioni Finali
- Art. 11 –** Entrata in vigore

Art. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio ,dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, al mantenimento e alla regolarizzazione di quelli esistenti, e della concessione all'esercizio degli stessi, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista da Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2
DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Per passo carrabile si intende quel manufatto , costituito da listoni di pietra, di marmo o di altri materiali, oppure da intervalli lasciati liberi sui marciapiedi o sulle strade ,che consente l'accesso con i veicoli agli edifici o alla proprietà privata

Art. 3
AUTORIZZAZIONE

Sulle strade di proprietà Comunale e nei tratti di strada Statali, Regionali e Provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere regolarizzati o trasformati quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune. Nelle strade che non siano di proprietà del Comune, correnti all'interno del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario. I passi carrabili autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie/urbanistiche e del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione. Per passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del codice della strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'Art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti Uffici Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell'Art. 46 del predetto regolamento di esecuzione.

ART. 4
UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente all'istruttoria delle domande al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione è l'Ufficio Tecnico Comunale;
per la Concessione di Esercizio di Passo Carrabile è l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 5
FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione di cui al presente regolamento deve indicare le generalità del richiedente, il sito e le dimensioni del passo, le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico. La durata della Concessione è stabilita in anni 20.

La concessione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Nel caso in cui i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i Passi Carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 6 CANONE ED ALTRI ONERI

Ogni passo è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.

ART. 7 RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dall'art.120 comma 1 lettera e) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada)

Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio di Polizia Municipale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento, mediante C/C postale intestato al Comune, della somma dovuta a rimborso della spesa sostenuta dall'Ente per l'acquisto del segnale.

L'installazione e la Manutenzione del segnale, sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione

ART. 8 PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

nel caso che più proprietà immobiliari siano servite da un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'unità che, dall'uso del passo, riceve ciascuno di essi.

ART. 9 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle disposizioni del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi del regolamento per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento , si fa richiamo a quanto disciplinato dalla vigente normativa nonché dagli altri regolamenti comunali.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui si esauriscono i tempi di Pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di regolamenti.